

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00188/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2025, proposto da Ambrosanio Fatima Maria Francesca, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Maria De Vivo e dall'Avv. Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Andreottola e dall'Avv. Giacomo Pizza dell'Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;

nei confronti

Raffaella Salemme, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

1) della DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE n. 143 del 15/11/2024 avente ad oggetto: Rettifica della graduatoria approvata con Disposizione dirigenziale n. 138 del 14/11/2024 relativa al

reclutamento di n. 50 Assistenti sociali Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione nell'ambito del Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 50 unità di personale con profilo di Istruttore Tecnico e di 80 unità di personale a tempo determinato, approvato con Disposizione n. 80 del 25/07/2024. Approvazione della graduatoria definitiva di merito rettificata del profilo di Assistente Sociale - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, cod. B6_ASS/D_2024_TD;

2) dell'annessa graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra, ove e se lesivo degli interessi della ricorrente E previa declaratoria in via cautelare, del diritto della ricorrente ad essere correttamente rivalutata ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli e, per l'effetto, al relativo annullamento e/o modifica della Graduatoria definitiva;

nonchè in merito alla richiesta di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente in data 21.11.2024 a mezzo pec si impugna il Riscontro PEC PG/2024/1010781 del 21/11/2024- prot. n. PG/2024/1010758 del 21/11/2024 - Opposizione alla Determina n. 143 del 15/11/2024 e suo annullamento, con la quale la ricorrente richiedeva di conoscere e visionare le domande di partecipazione al concorso di coloro che la precedevano in riserva SCU.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria

Nicoretta Pianimini è audita per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente – candidata nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comune di Napoli con Disposizione n. 80 del 25/07/2024, per la parte relativa al reclutamento di n. 30 Assistenti Sociali – premesso che in base ad un prima graduatoria di merito approvata con Disposizione Comunale n. 138 del 14/11/2024 risultava vincitrice al terzo posto della riserva SCU, con un punteggio pari a 24,35, impugnava gli atti, con cui, rettificata la detta graduatoria, era stata infine esclusa dal novero dei vincitori, lamentando la violazione della *par condicio* tra i candidati laddove era stata fatta applicazione della riserva anche in favore di coloro i quali non avevano dichiarato tale titolo nella domanda di partecipazione;

Considerato che:

- appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato ad uno soltanto di essi (Raffaella Salemme);

Ritenuto:

- opportuno effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati;

- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del Comune di Napoli;

- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precise;

- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e

dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025;

Ritenuto, altresì:

- di dover fissare, per la decisione della domanda di accesso *ex art. 116, c.p.a.* presentata dalla ricorrente, la camera di consiglio del 9 aprile 2025;



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 30 aprile 2025;
- fissa, per la decisione della domanda di accesso ex art. 116, c.p.a. presentata dalla ricorrente, la camera di consiglio del 9 aprile 2025;

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Nicoletta Flammini

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO